

VIGILANZA SULLE FONDAZIONI E LPP DELLA SVIZZERA ORIENTALE

Quale Autorità di vigilanza sulle fondazioni ai sensi degli art. 1 e 2 delle Disposizioni procedurali concernenti la vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza (RL 6.4.8.1.4; abbreviate DPV) e in relazione all'art. 84 cpv. 1 del Codice civile svizzero (RS 210; abbreviato CC), visto l'art. 3 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni nonché l'accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht), la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale emana la seguente

Decisione del 17 gennaio 2017

concernente

l'approvazione del nuovo statuto della Fondazione Famiglia Ireneo e Giovanna Rinaldi,
Locarno, Nr. 702349.

A. La Fondazione Famiglia Ireneo e Giovanna Rinaldi è stata costituita con atto pubblico no. 568 del 24 ottobre 1962 del notaio avv. Gianfranco Cotti, Locarno.

La Fondazione ha la propria sede a Locarno.

La Fondazione ha per scopo "erigere ed esercitare case per la cura e l'educazione di cerebrolesi, con specifico riguardo ai bambini e, segnatamente, ai casi di bambini di famiglie bisognose."

B. Attraverso l'istanza del 15 dicembre 2016 il Consiglio di fondazione ha richiesto l'approvazione del nuovo statuto, il quale permette di adeguarsi alla legislazione di riferimento in materia di fondazioni.

La copia del verbale della seduta del Consiglio di fondazione durante la quale è stato adottato il nuovo statuto è stata presentata alla sottoscritta Autorità di vigilanza.

C. Secondo l'art. 85 CC l'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificare l'organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.

D. Visto quanto precede e sulla base della documentazione inoltrata non appaiono motivi per non approvare il nuovo statuto del 30 novembre 2016.

E. L'approvazione del nuovo statuto, ai sensi degli art. 85 e segg. CC e dell'art. 97 dell'Ordinanza sul registro di commercio (RS 221.411; abbreviata ORC) è notificata all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino per l'iscrizione delle modifiche.

F. In applicazione del tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale dell'8 luglio 2015 (RL 6.4.8.1.5), l'emolumento per la presente decisione ammonta a CHF 400.--.

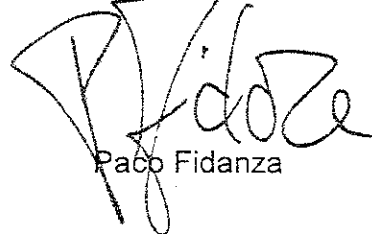
La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale decide:

1. Lo statuto della Fondazione Famiglia Ireneo e Giovanna Rinaldi, Locarno, del 30 novembre 2016 è approvato.
2. L'approvazione del nuovo statuto della Fondazione Famiglia Ireneo e Giovanna Rinaldi, Locarno, è notificata all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino per l'iscrizione delle modifiche in applicazione dell'art. 97 dell'ORC.
3. L'emolumento per la presente decisione secondo la fattura Nr. 014250 ammonta a CHF 400.--.

Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale



Ivar Cadloni



Paco Fianza

Rimedi di diritto

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Prima Camera civile del Tribunale di appello, 6900 Lugano, entro il termine di trenta giorni. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa.

Comunicazione a:

- Fondazione Famiglia Ireneo e Giovanna Rinaldi, Via Serafino Balestra 4, 6600 Locarno;

-
- Fideconto Revisioni SA – Succursale di Locarno, Via Ciseri 23, 6600 Locarno;
 - Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, 6710 Biasca (dopo la crescita in giudicato con allegata la copia dello statuto);
 - Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, 6501 Bellinzona (con allegata la copia dello statuto).

Statuto della Fondazione Famiglia Ireneo e Giovanna Rinaldi

Avvertenza: nel seguente testo si ricorre all'uso di un solo genere

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

Art. 1 Denominazione e sede

- 1.1 Sotto la denominazione " Fondazione Famiglia Ireneo e Giovanna Rinaldi " (qui di seguito Fondazione) è stata costituita una Fondazione autonoma ai sensi dell'Art. 80 e seguenti del Codice Civile svizzero con sede in Locarno.
- 1.2 Eventuali trasferimenti di sede in un'altra località della Svizzera, necessitano del consenso dell'autorità di vigilanza competente.

Art. 2 Scopo

- 2.1 La Fondazione si prefigge lo scopo di erigere ed esercitare case per la cura e l'educazione di cerebrolesi, con specifico riguardo ai bambini e, segnatamente, ai casi di bambini di famiglie bisognose.
- 2.2 La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità e opera pertanto senza scopo di lucro.

Art. 3 Patrimonio

- 3.1 Alla Fondazione è stato destinato il capitale iniziale concesso dai fondatori.
- 3.2 Contribuiscono a formare il patrimonio della Fondazione altre eventuali donazioni del suo fondatore o di terzi nonché i proventi derivanti dal patrimonio apportato.

- 3.3 La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi generalmente riconosciuti.

II. Organizzazione della Fondazione

Art. 4 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione e l'Organo di revisione.

Art. 5 Consiglio di Fondazione e relativa composizione

- 5.1 La gestione della Fondazione spetta a un Consiglio di Fondazione costituito da 3 a 7 persone fisiche.
- 5.2 Il Consiglio di Fondazione opera a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto al rimborso delle spese vive.

Art. 6 Costituzione e completamento

- 6.1 Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel suo completamento.
- 6.2 Il Consiglio di Fondazione elegge il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri. Al Presidente spetta la designazione dei membri abilitati a rappresentare la Fondazione con firma collettiva.
- 6.3 Al Consiglio di Fondazione spetta l'onere di notifica al Registro di commercio competente circa tutte le modifiche nella composizione dei relativi organi e nell'assegnazione del diritto di firma ai membri costituenti.
- 6.4 La sospensione per giustificato motivo di membri del Consiglio di Fondazione è possibile in qualsiasi momento. Costituisce motivo giustificato la violazione da parte del membro in oggetto dei propri obblighi nei confronti della Fondazione o la sopravvenuta incapacità di adempiere adeguatamente il proprio mandato. La revoca dalla carica è deliberata dal Consiglio di Fondazione con una maggioranza qualificata pari a 2/3.

Art. 7 Competenze

- 7.1 Il Consiglio di Fondazione svolge le attività pertinenti la Fondazione, rappresenta quest'ultima nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi. In particolare il Consiglio di Fondazione ha i seguenti obblighi non trasmissibili:
- direzione della Fondazione e sorveglianza della gestione;
 - definizione di un regolamento sull'assegnazione dei diritti di firma e rappresentanza della Fondazione;
 - elezione del Consiglio di Fondazione e dell'Organo di revisione;
 - approvazione del rendiconto annuale.
- 7.2 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti i dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio stesso il quale dovrà far pervenire la relativa notifica all'autorità di vigilanza competente.
- 7.3 Il Consiglio di fondazione ha facoltà, fatto salvo l'art. 7.1, di trasferire a uno o più membri oppure a terzi le singole competenze.

Art. 8 Riunioni del Consiglio di Fondazione / Delibere

- 8.1 Il Consiglio di Fondazione è convocato per opera del suo Presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, ogniqualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, almeno una volta l'anno. L'invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione deve generalmente pervenire 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.
- 8.2 Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è determinante.
- 8.3 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro richieda la notifica verbale. L'invio delle delibere tramite lettera circolare deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione.
- 8.4 Il Consiglio di Fondazione redige un protocollo delle discussioni e delle delibere. Il verbale di approvazione del rendiconto annuale e di ulteriori delibere importanti deve essere inoltrato all'autorità di vigilanza.

Art. 9 Contabilità

- 9.1 L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 9.2 Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.
- 9.3 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Fondazione inoltra all'autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Organo di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio stesso nonché l'eventuale elenco dei titoli.

Art. 10 Organo di revisione

- 10.1 Il Consiglio di Fondazione designa l'Organo di revisione abilitato a fornire servizi di revisione.
- 10.2 L'Organo di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Organo deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate negli statuti (regolamenti e statuti della Fondazione) e gli scopi della Fondazione.
- 10.3 L'Organo di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.
- 10.4 L'autorità di vigilanza può, a condizione che sussistano i presupposti di legge, concedere l'esonero dall'obbligo di designare un Organo di revisione.

III. Modifica dello scopo e scioglimento della Fondazione

Art. 11 Modifica dello scopo della Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, previa decisione unanime, a inoltrare all'autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello scopo della Fondazione, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Codice Civile.

Art. 12 Scioglimento della Fondazione

- 12.1 Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) ed esclusivamente con il consenso dell'autorità di vigilanza.
- 12.2 In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo disponibile a organizzazioni no profit al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera. La restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali non è contemplata.

IV. Registro di commercio

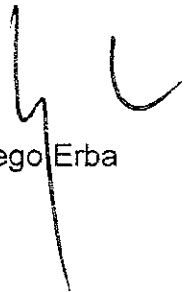
Art. 13 Registro di commercio e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente.

V. Entrata in vigore

Art. 14 Il presente Statuto, approvato nella seduta del 30 novembre 2016, entra in vigore con effetto immediato e annulla e sostituisce il Regolamento vigente del 19 novembre 2004.

Locarno, 30 novembre 2016


Il Presidente: Diego Erba


Il Vicepresidente: Romano Mellini